



Promemoria

Suddivisione in lotti negli appalti pubblici

Stato: 20.6.2023

Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli singolarmente. Il presente promemoria illustra quando è opportuno procedere alla suddivisione in lotti e quali aspetti occorre considerare al riguardo.

Motivi della suddivisione in lotti

La suddivisione in lotti può essere opportuna:

- per promuovere le PMI: la suddivisione di un'aggiudicazione in lotti tende a ridurre il volume delle commesse; in tal modo le PMI possono soddisfare più agevolmente le condizioni per la fornitura della prestazione per poi partecipare alla gara d'appalto quale offerente o subappaltatore;
- per trovare specialisti: la suddivisione della prestazione in lotti permette di rivolgersi agli specialisti in modo più mirato, rendendo la commessa più interessante per loro;
- per promuovere le diverse regioni linguistiche: la suddivisione per regioni linguistiche favorisce la presentazione di offerte provenienti da diverse regioni linguistiche;
- per ripartire i rischi: la suddivisione in lotti permette di ridurre la dipendenza da un unico offerente e quindi di ripartire i rischi;
- per promuovere la concorrenza: la suddivisione in lotti spesso promuove anche la concorrenza, in quanto permette a un maggior numero di offerenti di partecipare al bando e di aggiudicarsi le commesse parziali corrispondenti.

Aspetti da considerare

I lotti possono essere pubblicati su simap.ch congiuntamente in un unico bando o singolarmente in bandi distinti. Nella prassi, di regola i lotti sono pubblicati congiuntamente in un unico bando, poiché spesso sono

correlati sotto il profilo materiale e quindi ha più senso pubblicarli insieme.

Indipendentemente da come vengono pubblicati, per ogni lotto è aggiudicata una commessa¹. Questo non significa però che i singoli lotti siano necessariamente aggiudicati a più offerenti. Il committente è tenuto ad aggiudicare ciascun lotto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. Gli offerenti sono liberi di presentare un'offerta per un solo lotto o per più lotti. Se presenta l'offerta più vantaggiosa per ciascun lotto messo a concorso, l'offerente in questione ottiene tutte le aggiudicazioni. Per motivi oggettivi, il committente può anche stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti². Un motivo che giustifica una simile restrizione sussiste, ad esempio, nei casi in cui il committente debba garantire la sicurezza dell'approvvigionamento mediante l'acquisto dei beni o delle prestazioni di servizi oggetto dell'appalto e, di conseguenza, debba limitare il più possibile la dipendenza da un unico offerente. Un altro motivo può essere dato dalla necessità di disporre di fornitori indipendenti tra loro, ad esempio nei casi in cui nell'ambito di un lotto si cerca un capoprogetto, mentre nell'ambito di un altro un manager della qualità incaricato di valutare la prestazione del capoprogetto; è evidente che nel caso concreto i due specialisti debbano essere indipendenti l'uno dall'altro. In tali casi il committente può anche stabilire che ciascun offerente possa presentare fin dall'inizio solo un'offerta per un unico lotto (ad es. solo per il lotto relativo al capoprogetto o solo per il lotto relativo al manager della qualità)³. Il committente deve specificare espressamente nel bando le condizioni quadro previste per l'aggiudicazione dei lotti.

¹ Secondo l'art. 25 cpv. 5 LAPub, le aggiudicazioni multiple sono ammesse solo per i contratti quadro. Al proposito, cfr. la scheda informativa TRIAS

https://www.trias.swiss/fileadmin/redaktion/faktenblaetter/it/Contratti_quadro.pdf

² Art. 32 cpv. 3 LAPub

³ Art. 32 cpv. 3 LAPub

Raccomandazioni e indicazioni per i servizi di aggiudicazione

- Si raccomanda di suddividere in modo sensato l'oggetto dell'appalto in lotti e tenendo conto delle condizioni di mercato, ad esempio in funzione del tipo di prestazione, del settore specialistico o delle regioni linguistiche e secondo criteri oggettivi e giustificati (criteri di idoneità, specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione).
- Si raccomanda di indicare chiaramente nel bando che per ciascun lotto deve essere presentata un'offerta completa e distinta. Questo facilita la valutazione delle offerte ed evita la presentazione di offerte incomplete che, nel peggiore dei casi, possono portare all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione.
- Se si prevede di limitare il numero di lotti da aggiudicare per ciascun offerente, è indispensabile indicarlo esplicitamente e chiaramente nel bando⁴.

- Se si esige una collaborazione tra gli aggiudicatari, è necessario che ciò sia annunciato nel bando⁵.
- La suddivisione in lotti non può essere utilizzata come strumento per rimanere al di sotto dei valori soglia. Se le prestazioni oggetto del bando sono strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale,⁶ il valore della commessa deve essere calcolato tenendo conto della totalità dei lotti.
- Si rammenta che per ciascun lotto deve essere pubblicata un'aggiudicazione e che ogni aggiudicazione può essere impugnata mediante ricorso qualora il relativo valore soglia sia stato raggiunto. Se il tribunale concede a un ricorso l'effetto sospensivo, di regola questo impedisce soltanto la conclusione del contratto per il lotto impugnato, ma non ha alcun effetto sugli altri lotti⁷.

Ulteriori informazioni

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione: rechtsdienst.kbb@bbl.admin.ch

⁴ Art. 32 cpv. 3 LAPub

⁵ Art. 32 cpv. 4 LAPub

⁶ Art. 15 cpv. 3 LAPub

⁷ Art. 42 cpv. 2 LAPub